



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

Ufficio Studi

IL RETTORE

- VISTO** il regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 29, del 7 febbraio 2017;
- VISTA** la modifica apportata dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36, all'art. 24 sopra richiamato, che ha introdotto la figura del ricercatore unico universitario a tempo determinato in tenure track, in sostituzione dei precedenti contratti di tipo a e b;
- PRESO ATTO** che il secondo comma del novellato art. 24 in menzione dispone che i destinatari di tali contratti vengano reclutati mediante procedure pubbliche selettive disciplinate dalle università con regolamento emanato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168;
- RISCONTRATA** pertanto, la necessità di introdurre all'interno del panorama normativo dell'Ateneo una disciplina regolatoria delle procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track;
- VISTA** la delibera n. 570, con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 24 ottobre 2023, ha approvato la proposta di Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori RTT;
- VISTA** la delibera n. 655, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 25 ottobre 2023, ha espresso parere favorevole alla surriferita proposta di regolamento approvata, in sede d'esame, dal Senato Accademico;
- VISTO** il D.R. n. 541/2023 con il quale è stato emanato il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT);
- PREMESSO** che l'articolo 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 aveva previsto che nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ai soggetti titolari, per almeno tre anni, di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, che stipulavano un contratto di RTT veniva riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni;

- PREMESSO** che l'art. 14 sopra citato aveva, altresì, previsto che nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, ai soggetti titolari, per almeno tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22, della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, che stipulavano un contratto di RTT veniva riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni;
- VISTA** la modifica del primo e terzo periodo dell'articolo 14, comma 6-duodevicies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, introdotta dall'art. 26, comma 5-bis, lettere a) e b) del D.L. 24 febbraio 2023, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, che ha prorogato il termine di trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 79/2022, vale a dire il 30 giugno 2025, al 31 dicembre 2026;
- RITENUTO** pertanto, conseguentemente necessario uniformare le disposizioni transitorie del Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) al termine sopraindicato;
- RITENUTO** quindi, di dover procedere alla modifica dei commi 1 e 2, dell'art. 13, sostituendo le parole *"Nei trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79"*, con le seguenti: *"Fino al 31 dicembre 2026"*;
- VISTA** la delibera n. 597, con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 28 novembre 2023, ha approvato la suindicata proposta di modifica dei termini previsti dalle disposizioni transitorie del regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT);
- VISTA** la delibera n. 688, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre 2023, ha espresso parere favorevole alla surriferita proposta di modifica del regolamento approvata, in sede d'esame, dal Senato Accademico;
- TENUTO CONTO** che la valutazione finalizzata all'immissione in ruolo dei ricercatori a tempo determinato si svolge, ai sensi dell'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri definiti con decreto ministeriale;
- RILEVATO** che i criteri per la valutazione, ai fini della conferma in ruolo dei ricercatori a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale, erano stati definiti, a seguito dell'introduzione del c.d. sistema "tenure track", con decreto dell'allora Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344;
- VISTE** le *"Linee guida per la valutazione della qualità della ricerca (VQR) 2020-2024"*; emanate dal Ministero dell'università e della ricerca con decreto n. 998, del 1° agosto 2023;

- TENUTO CONTO** delle conclusioni sulla valutazione della ricerca adottate dal Consiglio dell'Unione europea nella sessione svoltasi il 10 giugno 2022, nonché degli obiettivi definiti dalla *Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA)* con l'*Agreement on Reforming Research Assessment* del 20 luglio 2022;
- TENUTO CONTO** altresì, della Raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio del 2 dicembre 2022 sui principi guida per la valorizzazione delle conoscenze;
- CONSIDERATO** che con successivo decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658, i criteri per la valutazione finalizzata alla conferma in ruolo dei ricercatori, come individuati dal precedente decreto 4 agosto 2011, n. 344, sono stati ridefiniti, aggiornati e ampliati alla luce delle conclusioni sulla valutazione della ricerca adottate dal Consiglio dell'Unione europea, degli obiettivi definiti con l'*Agreement on Reforming Research Assessment* del 20 luglio 2022, nonché della Raccomandazione (UE) 2022/2415 del Consiglio del 2 dicembre 2022;
- RILEVATO** che l'art. 5, comma 1, del predetto decreto ha assegnato agli Atenei un termine di 90 giorni a far tempo dal 29 ottobre 2024, data di pubblicazione in gazzetta, per l'adozione degli atti necessari per dare attuazione alle modifiche dal decreto medesimo introdotte;
- RAVVISATA** pertanto, l'esigenza di dover adeguare e uniformare, entro il suindicato termine, il regolamento adottato dall'Ateneo, giusto D.R. 588/2023, per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) al decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658;
- VISTA** la delibera n. 781, con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 9 gennaio 2025, ha approvato la proposta di adeguamento del regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai criteri per la valutazione ai fini della chiamata in ruolo, definiti dal Decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658;
- VISTA** la delibera n. 883, con la quale il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 29 novembre 2023, ha espresso parere favorevole sulla surriferita proposta di adeguamento del regolamento approvata, in sede d'esame, dal Senato Accademico;

DECRETA

di emanare il Regolamento per il reclutamento e la disciplina dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT), il cui testo, debitamente modificato e integrato alla luce delle motivazioni già espresse in narrativa e che qui si intendono richiamate e ritrascritte, viene in appresso interamente riportato quale parte integrante del presente atto.

Il presente regolamento, che abroga e sostituisce integralmente il precedente emanato con D.R. n. 588/2023 entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Christian Corsi

REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO E LA DISCIPLINA DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO IN TENURE TRACK (RTT)

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, conformemente alla Direttiva Comunitaria 1999/70/CE (Accordo Quadro sui contratti di lavoro a tempo determinato) e delle vigenti disposizioni in materia (art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36), le modalità di selezione dei ricercatori in tenure track (RTT) avviati all'immissione in ruolo.
2. L'Università degli Studi di Teramo, nei limiti delle risorse disponibili destinate alle assunzioni dal Piano triennale di fabbisogno del personale, conferisce contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato, a soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, reclutati mediante procedure pubbliche di selezione, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
3. L'Università, nell'ambito della programmazione triennale, al fine di favorire la mobilità tra le sedi universitarie, vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui al presente Regolamento in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, in Atenei o Istituti di ricerca, italiani o stranieri, diversi dall'Università degli Studi di Teramo.
4. Il reclutamento dei Ricercatori TT può avvenire anche nell'ambito di programmi e/o progetti di ricerca, finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di appositi accordi convenzionali.

Art. 2 Modalità attuative delle procedure finalizzate al reclutamento dei Ricercatori TT

1. I Dipartimenti, in composizione riservata ai Professori ordinari e associati, formulano le proposte di attivazione delle posizioni di Ricercatore TT al Consiglio di Amministrazione, debitamente corredate dal programma di ricerca, dalle attività che il ricercatore sarà chiamato a svolgere, dall'indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e di un eventuale profilo individuato tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari.
2. Il Consiglio di Amministrazione definisce il numero di posti di Ricercatore TT attivabili, compatibilmente con la sostenibilità finanziaria dell'Ateneo e nel rispetto della programmazione triennale di fabbisogno del personale, tenendo, altresì, conto dei finanziamenti provenienti da soggetti terzi, sia pubblici che privati, erogati per il reclutamento dei ricercatori in regime convenzionale.

Art. 3 Procedura selettiva

1. Il reclutamento dei ricercatori avviene all'esito di procedure pubbliche selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità dei bandi e degli avvisi emanati mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, sul sito istituzionale di Ateneo, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione europea.
2. I bandi devono indicare:
 - a) il numero dei posti per i quali viene avviata la procedura;
 - b) il gruppo scientifico-disciplinare e un eventuale profilo individuato esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) le attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e di ricerca, che il titolare del contratto sarà tenuto a svolgere, unitamente ai diritti, ai doveri e al conseguente trattamento retributivo e previdenziale;
 - d) il termine e le modalità di presentazione delle domande, con l'espressa previsione della modalità di trasmissione telematica delle candidature nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni;
 - e) l'indicazione dei criteri generali di valutazione cui la Commissione dovrà attenersi;
 - f) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che al candidato è consentito presentare che, in ogni caso, non potrà risultare inferiore a dodici;
 - g) l'eventuale indicazione della lingua straniera di cui si richiede la conoscenza, in funzione delle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, nella quale verrà effettuato l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - h) il regime di impiego (tempo pieno o definito);
 - i) il dipartimento di afferenza.

Art. 4 Candidati ammissibili alle selezioni

1. Alle selezioni sono ammessi a partecipare:
 - a) I candidati, anche cittadini di paesi non appartenenti all'Unione Europea, che abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca, o titolo equipollente, ad esclusione di quelli già assunti a tempo indeterminato in qualità di professori universitari di prima e seconda fascia, o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio, nonché di coloro che abbiano già fruito, per almeno un triennio, di un contratto di ricercatore a tempo determinato in tenure track (rtt), di cui all'art. 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del DL 36/2022, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022, n. 79. Resta inteso, che l'esclusione dalla partecipazione alle selezioni non si applica ai titolari dei precedenti contratti di tipo a) e b) stipulati ai sensi dell'art. 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima del 30 giugno 2022, data di entrata in vigore della precitata legge 79/2022;
 - b) Non sono ammessi a partecipare alla procedura coloro i quali, al momento della presentazione della domanda, abbiano un grado di parentela o affinità, entro il quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento

che ha richiesto la copertura del posto o al Dipartimento che effettua la chiamata, o con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo. Il rapporto di coniugio non costituisce causa ostativa alla partecipazione alla procedura.

Art. 5 Commissione di valutazione

1. La Commissione esaminatrice incaricata di svolgere le operazioni di valutazione e di selezione per il reclutamento dei RTT è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento che ha formulato la richiesta di attivazione delle posizioni di Ricercatore da ricoprire ed è composta da tre professori, dei quali almeno uno di prima fascia e almeno due esterni all'Università degli Studi di Teramo anche stranieri, o appartenenti ad istituzioni di ricerca, afferenti al gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale per il quale è stata indetta la selezione o, in mancanza, ad altri gruppi scientifico-disciplinari/settori concorsuali ricadenti nel medesimo macrosettore nei quali sia ricompreso il settore o i settori scientifico-disciplinari collegati alla posizione richiesta.
2. La composizione della Commissione deve, comunque, garantire l'equilibrata rappresentanza di genere e i componenti esterni all'Università degli Studi di Teramo provenienti da università straniere ovvero da istituzioni di ricerca devono, in ogni caso, essere in possesso di adeguate competenze nei settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari cui si riferisce il bando e appartenere a ruoli equivalenti a quelli di professore di prima o seconda fascia.
3. Contestualmente alla nomina dei componenti effettivi della Commissione, con le medesime modalità e in conformità ai medesimi criteri esplicitati nei precedenti commi, possono essere nominati i componenti supplenti.
4. La Commissione nomina al suo interno un Presidente e un segretario verbalizzante.
5. Il decreto di nomina viene pubblicato sul sito istituzionale di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiliazione indirizzate al Rettore da parte dei candidati di uno o più componenti la Commissione di valutazione, devono essere presentate nel termine perentorio di 15 giorni dalla data di pubblicazione. Laddove la causa di riconsiliazione sopravviene successivamente al suindicato termine, purché anteriore alla data di insediamento della Commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza.
6. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, anche avvalendosi dell'utilizzo di strumenti telematici di lavoro collegiale e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un commissario per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e assistite da puntuale riscontro documentale e dispiegano la loro efficacia solo a seguito dell'atto di accettazione del Rettore. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente all'atto di nomina non inficiano la qualità di commissario.
8. Non possono essere designati come commissari i professori che abbiano conseguito una valutazione negativa ai sensi del comma 7, dell'art. 6, della legge n. 240/2010.

Art. 6 Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La Commissione valuta preliminarmente i candidati esprimendo un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, sulla base di criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, definiti con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 25 maggio 2011, n. 243.
2. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero dei medesimi e comunque in numero non inferiore a sei, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica.
3. I candidati sono tutti ammessi alla discussione, senza la necessità di procedere alla valutazione preliminare, qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
4. A conclusione della discussione pubblica, la Commissione attribuisce ai titoli e a ciascuna pubblicazione presentati dai candidati un punteggio.
5. Restano, in ogni caso, esclusi lo svolgimento di esami scritti e orali, ferma restando la possibilità per il candidato, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, di sostenere una prova orale al solo scopo di accertare l'adeguata conoscenza della lingua straniera prevista dal bando.
6. Al termine dei lavori, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria finale di merito. Gli esiti della selezione vengono pubblicati nell'apposita sezione del sito istituzionale di Ateneo solo a seguito dell'avvenuto accertamento della regolarità degli atti comprovata dal decreto di approvazione.

Art. 7 Termini del procedimento

1. La Commissione conclude i propri lavori entro tre mesi decorrenti dalla data del decreto di nomina del Rettore, dopo che siano decorsi i termini per la ricusazione.
2. Il Rettore può prorogare per una sola volta e per non più di un mese il termine per la conclusione della procedura, per comprovati motivi debitamente segnalati dal presidente della Commissione. Spirato infruttuosamente il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore provvederà a sciogliere la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente.
3. Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, rinvia, con provvedimento motivato, gli atti alla Commissione, assegnandole un termine per provvedere a eventuali modifiche.
4. Gli atti sono approvati con decreto Rettorale entro quindici giorni dalla consegna all'Ufficio Reclutamento.

Art. 8 Chiamata del candidato selezionato

1. Entro trenta giorni dall'approvazione degli atti, il richiedente Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, trasmette al Consiglio di Amministrazione la proposta di delibera per la chiamata del candidato risultato vincitore.
2. Il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della copertura finanziaria e nel rispetto della programmazione, approva la proposta di chiamata e autorizza la stipula del contratto di lavoro.

3. Il contratto di lavoro subordinato per la funziona di ricercatore universitario a tempo determinato è stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione. In caso di mancata stipulazione del contratto entro il prescritto termine, per i tre anni successivi non potranno essere avviate nuove procedure selettive per il medesimo GSD/settore concorsuale dal dipartimento interessato che ha richiesto l'attivazione della posizione.
4. In caso di rinuncia dell'interessato, il Dipartimento formula, con le modalità previste al precedente comma 1, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 6.

Art. 9 Stipulazione del contratto

1. L'Università, all'atto della stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato, invita l'interessato a depositare la prescritta documentazione ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. Il contratto di diritto privato che si instaura con il ricercatore viene sottoscritto dal Rettore e deve contenere, tra le altre, le seguenti indicazioni:
 - la data di inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;
 - il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
 - il trattamento economico complessivo;
 - il trattamento assicurativo e previdenziale;
 - il Dipartimento di afferenza;
 - il GSD/settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di riferimento.

Art. 10 Durata del contratto e incompatibilità

1. Il contratto per ricercatore a tempo determinato TT ha una durata complessiva di sei anni e non è prorogabile né rinnovabile. Il conferimento dell'incarico è incompatibile con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, con la titolarità di contratti di ricerca anche con altre università o enti pubblici di ricerca, con le borse di dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio a qualsivoglia titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca. Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.
2. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Art. 11 Attività istituzionale dei ricercatori

1. Il ricercatore a tempo determinato TT:

- svolge attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di riferimento;
 - assicura l'attività di verifica dell'apprendimento partecipando alle Commissioni nominate per lo svolgimento degli esami di profitto e della prova finale per il conseguimento del titolo di studio rilasciato dall'Università e prestando assistenza agli studenti nell'elaborazione della tesi finali dei corsi di studio, dei corsi di dottorato, delle scuole di specializzazione, dei corsi di master e di alta formazione;
 - svolge compiti di orientamento e di tutorato nei confronti degli studenti ai fini della predisposizione del piano di studi;
 - partecipa ai lavori del Consiglio di Dipartimento.
2. L'impegno annuo complessivo è pari a 1500 ore per il regime di tempo pieno e a 750 ore per il regime di tempo definito. Devono essere dedicate allo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti 350 ore per il regime di tempo pieno e 200 ore per il regime di tempo definito.

Art. 12 Valutazione ai fini dell'immissione in ruolo

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione e nei limiti delle capacità assunzionali, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto, l'università valuta, su istanza dell'interessato, il titolare del contratto medesimo, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 240/2010. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, sulla base dei criteri definiti dal Decreto ministeriale 21 ottobre 2024, n. 1658 e prevede, in ogni caso, lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del GSD/settore concorsuale.
2. Alla procedura valutativa è data pubblicità sul sito istituzionale di Ateneo.
3. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti interessati alla valutazione ai fini dell'immissione nel ruolo di professore di seconda fascia sono tenuti a presentare apposita istanza al Rettore.
4. La Commissione esaminatrice chiamata ad esprimere la valutazione ai fini dell'immissione in ruolo è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento di afferenza del richiedente la posizione.
5. Il Consiglio del Dipartimento cui afferisce il richiedente la valutazione, in composizione ristretta ai Professori ordinari, con votazione espressa a maggioranza degli aventi diritto, designa, nel rispetto dell'equilibrio di genere, una Commissione composta da tre professori interni/esterni, di cui almeno due di prima fascia, appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare/settore concorsuale per il quale è stata richiesta la valutazione o, in mancanza, ad altri gruppi scientifico-disciplinari/settori concorsuali ricadenti nel medesimo macrosettore nei quali sia ricompreso il settore o i settori scientifico-disciplinari collegati alla posizione richiesta.
6. In ogni caso, non possono far parte della Commissione di cui al presente articolo coloro i quali siano componenti in carica delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica alle funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia.

7. La Commissione conclude i propri lavori entro due mesi decorrenti dalla data del decreto di nomina del Rettore, dopo che siano decorsi i termini di cui all'art. 5 per la ricsuzione. Per la proroga del suindicato termine previsto per la conclusione della procedura, si applicano le previsioni contenute nell'art. 7.
8. La valutazione del candidato deve, in ogni caso, prevedere lo svolgimento di una prova didattica consistente in una lezione su un argomento, ricompreso nell'ambito del gruppo scientifico-disciplinare di riferimento, sorteggiato dal candidato su una terna proposta, almeno 24 ore prima, dalla Commissione esaminatrice.
9. A seguito del positivo esito della valutazione, verificata la regolarità degli atti con il decreto di approvazione, il Consiglio di Dipartimento cui afferisce il ricercatore, in composizione ristretta ai Professori ordinari e associati, propone al Consiglio di amministrazione la chiamata del ricercatore medesimo nel ruolo di professore associato. Il passaggio al ruolo di professore associato avviene a seguito dell'approvazione del Consiglio di amministrazione della proposta di chiamata.
10. In caso di esito negativo della valutazione, il titolare del contratto può ripresentare istanza di valutazione non prima di un anno dalla precedente istanza.

Art. 13 Ambito di valutazione

1. Ai fini dell'immissione in ruolo, il ricercatore che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'art. 16 della legge 240/2010 viene valutato con riferimento all'attività didattica, di servizio agli studenti, di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze acquisite nel corso del contratto di ricercatore universitario a tempo determinato e dei pregressi rapporti in virtù dei quali ha avuto accesso a detto contratto.
2. La valutazione per la chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia di cui all'art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del ricercatore inquadrato mediante chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come modificato dall'art. 29, comma 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in quanto vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali, tiene conto della prima valutazione prevista per lo stesso programma quando il procedimento di inquadramento sia stato avviato in data anteriore ad essa.

Art. 14 Criteri di valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti

1. La valutazione dell'attività didattica e di servizio agli studenti tiene conto dei seguenti criteri:
 - a) impegno e livello di continuità dell'attività didattica svolta, anche a livello internazionale, nei corsi di studio, nei corsi di dottorato, nelle scuole di specializzazione, nei corsi di master e di alta formazione;
 - b) il livello di servizio assicurato dal ricercatore agli studenti, come valutato da questi ultimi attraverso la compilazione del questionario di rilevazione dell'opinione studenti (OPIS) che viene loro somministrato prima di sostenere l'esame;

- c) partecipazione in qualità di componente alle commissioni nominate per lo svolgimento degli esami di profitto, nonché agli organi e alle attività dell'ateneo di servizio agli studenti;
- d) attività qualitativa e quantitativa di supervisione nell'elaborazione delle tesi finali attinenti a tutti i percorsi formativi indicati nella precedente lett. a);
- e) partecipazione a reti e partenariati europei e internazionali di università, in una delle seguenti qualità: componente degli organi di governance; personale docente coinvolto in programmi di mobilità e scambio; personale coinvolto nella progettazione e realizzazione di attività di educazione transnazionale.

Art. 15 Criteri di valutazione dell'attività di ricerca scientifica e di valorizzazione delle conoscenze

1. La valutazione dell'attività di ricerca e produzione scientifica e di valorizzazione delle conoscenze viene effettuata in conformità con i criteri di seguito elencati, prendendo in esame:
 - a) l'organizzazione o la partecipazione in qualità di relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all'estero, nonché ad attività, nazionali e internazionali, di divulgazione scientifica, correlate ai principi dell'open science e della citizen science enucleati a livello unionale e internazionale ed enunciati dal Piano Nazionale della Scienza Aperta (PNSA) adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca 28 febbraio 2022, n. 268;
 - b) la direzione o la partecipazione alle attività di un gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello nazionale, europeo o internazionale, svolte anche in infrastrutture di ricerca nazionali e internazionali definite dall'art. 2, comma 6, del regolamento (UE) n. 1291/2013;
 - c) la responsabilità di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - d) la partecipazione, in qualità di *principal investigator* o di collaboratore del *principal investigator*, in progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca di alta qualificazione dettagliati nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 luglio 2022, n. 919;
 - e) la responsabilità scientifica per progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - f) la direzione o partecipazione a comitati scientifici ed editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio;
 - g) la partecipazione al collegio dei docenti di dottorati di ricerca accreditati dal MUR;
 - h) la formale attribuzione di incarichi di insegnamento o di ricerca (*fellowship*) in atenei e qualificati istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - i) il conseguimento di premi e riconoscimenti per l'attività scientifica, inclusa l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel gruppo scientifico-disciplinare in cui è incardinato il ricercatore;
 - j) le specifiche esperienze professionali caratterizzate da attività di ricerca del candidato e attinenti al gruppo scientifico-disciplinare cui afferisce il ricercatore.

2. Nell'ambito della valutazione delle attività di valorizzazione delle conoscenze si prendono in esame:
 - a) i risultati raggiunti nel campo del trasferimento tecnologico;
 - b) i risultati conseguiti nel campo della produzione e gestione di beni pubblici;
 - c) i risultati ottenuti nel campo del *public engagement*;
 - d) i risultati ottenuti nel campo della scienza della vita e salute;
 - e) i risultati ottenuti nel campo della sostenibilità ambientale, inclusione e contrasto alle disuguaglianze.
3. Gli atenei valutano la consistenza, la qualità, l'intensità e la continuità temporale della produzione scientifica del ricercatore, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di impedimento non volontario dall'attività di ricerca. Tale valutazione viene svolta sulla base dei seguenti criteri:
 - f) originalità, intesa come la capacità del prodotto di introdurre un nuovo modo di pensare e/o interpretare o nuovi metodi in relazione all'oggetto della ricerca, anche introducendo metodi sino a quel momento propri di altre discipline;
 - g) metodologia, intesa come la capacità del prodotto di presentare in modo chiaro gli obiettivi della ricerca e il loro valore scientifico, la letteratura utilizzata e i risultati ottenuti, favorendo altresì, ove applicabile, la riproducibilità dei risultati, la trasparenza rispetto a metodi e procedure adottate e l'accesso ai dati utilizzati, nella logica di valorizzare l'intero processo che ha portato alla realizzazione del prodotto della ricerca;
 - h) impatto, inteso come la capacità del prodotto di generare, nel breve, medio o lungo periodo, un effetto o beneficio per la comunità scientifica nazionale e internazionale, e/o sul contesto economico e sociale;
 - i) coerenza dell'attività e della produzione scientifica con il gruppo scientifico-disciplinare e il settore scientifico-disciplinare di afferenza, tenendo altresì conto delle tematiche multidisciplinari e interdisciplinari ad esso collegate;
 - j) valorizzazione dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione a lavori in collaborazione.

Art. 16 Norme transitorie e finali

1. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati, per almeno tre anni, titolari di contratti da ricercatore universitario ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22 e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni. Nei casi di cui al primo periodo, la valutazione ai fini dell'immissione in ruolo di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 240/2010, avviene non prima di dodici mesi dalla presa di servizio.
2. Fino al 31 dicembre 2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 22 della legge 240/2010, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, e che stipulano un contratto di RTT è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.
3. Fino al 31 dicembre 2026, le università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'art. 14, comma 6-decies, del DL 36/2022, convertito, con modificazioni, in Legge 29 giugno 2022, n. 79, ai soggetti che sono, o sono stati, per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti da

ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/2022.

4. Fino al 30 giugno 2025, l'Università può indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/22, in attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027).
5. Alle procedure finalizzate al conferimento dei precedenti contratti di tipo a) e b) già avviate al 30 giugno 2022, data di entrata in vigore della legge 79/2022, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 24, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 79/2022.
6. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 continua ad applicarsi in relazione ai contratti in qualsiasi momento stipulati ai sensi del combinato disposto di cui al previgente articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 14, commi 6-terdecies e 6-sexiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, con legge 29 giugno 2022, n. 79, anche a valere sui piani straordinari, per i quali è espressamente prevista l'applicazione delle previgenti disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2010, n. 240.
7. Il decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 si applica, altresì, ai contratti di cui al vigente art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la cui data di stipula sia antecedente alla pubblicazione del presente decreto.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.